

COPIA WEB
Deliberazione N. 45
In data 25.09.2014
Prot. N. 14231

COMUNE DI ROSSANO VENETO
PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria Convocazione 1^a Seduta pubblica

OGGETTO:

INSEDIAMENTO NUOVA ATTIVITA' PRODUTTIVA IN SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' PRODUTTIVA ESISTENTE DA CONFERMARE – ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA' AI SENSI DELL'ART. 27, COMMA 3 DELLE N.T.A. DEL PIANO DEGLI INTERVENTI. DITTA: BERNARDI & BIZZOTTO DI BERNARDI STEFANO.

L'anno **duemilaquattordici** addì **VENTICINQUE** del mese di **SETTEMBRE** presso la sede municipale.

Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito **del 18/09/2014, prot. n°12797**, fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco **MARTINI Dott.ssa Morena** e l'assistenza del Segretario Comunale **ZANON Dott. Giuseppe**.

Fatto l'appello, risulta quanto segue:

	PRESENTI	ASSENTI
1. BATTAGLIN Helga	*	
2. CAMPAGNOLO Giorgio	*	
3. GANASSIN Paola	*	
4. GOBBO Loris	*	
5. GUARISE Adriano	*	
6. MARCHIORI Franco	*	
7. MARCON Ezio	*	
8. MARINELLO Ugo	*	
9. MARTINI Morena	*	
10. TREVISAN Gilberto		*
11. ZONTA MARCO	*	

Presenti N. 10 Assenti N. 1

Il Sindaco, **MARTINI Dott.ssa Morena**, assume la presidenza.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: INSEDIAMENTO NUOVA ATTIVITÀ PRODUTTIVA IN SOSTITUZIONE DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA ESISTENTE DA CONFERMARE - ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITÀ SENSI DELL'ART. 27, COMMA 3 DELLE N.T.A. DEL PIANO DEGLI INTERVENTI. DITTA: BERNARDI & BIZZOTTO DI BERNARDI STEFANO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Rossano Veneto è dotato di P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio), approvato con conferenza di servizi in data 23/04/2013, ratificato con Deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 683 del 14/05/2013 (pubblicata sul B.U.R. n. 47 del 04/06/2013);
- il Comune di Rossano Veneto è altresì dotato di P.I. (Piano degli Interventi) approvato – per adeguare il P.R.G. ai disposti del P.A.T. – con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 10/04/2014;
- il predetto P.I. disciplina l'attività urbanistica ed edilizia sul territorio comunale mediante la suddivisione dello stesso in Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.), a loro volta suddivisi funzionalmente in zone omogenee alle quali, in base alle caratteristiche delle medesime ed agli obiettivi di tutela e di sviluppo previsti dalla pianificazione comunale, corrisponde una specifica normativa che ne regola l'attività edificatoria;
- in particolare, il P.I. del Comune di Rossano Veneto, in attuazione dei seguenti obiettivi strategici stabiliti dal P.A.T.:
 - tutelare le attività produttive agricole e favorirne lo sviluppo e la riconversione in senso ecosostenibile;
 - restaurare il paesaggio agrario;
 - promuovere l'attività ricettiva agrituristica ed il turismo rurale;
 - incentivare il ripristino degli elementi vegetazionali per la depurazione delle acque, la partizione ed identificazione delle proprietà;
 - favorire la rilocalizzazione in zona propria delle attività produttive secondarie esistenti in zona agricola, anche mediante il ricorso al credito edilizio;
 - attuare le opere di riqualificazione ambientale di siti degradati incentivandone il recupero;

disciplina agli artt. 29 e 30 delle proprie N.T.A. l'attività edificatoria nelle zone omogenee "E" (zone agricole), prevedendo, in via generale (art. 29, comma 1) che *"...in tali ambiti si applicano le disposizioni di cui all'artt. 43, 44 e 45 della LR 11/2004 e relativi atti di indirizzo"* le quali, in sostanza, consentono l'edificazione solo se in funzione dell'attività agricola;

- a parziale "deroga" di quanto sopra, il P.I. ammette nelle zone agricole l'esistenza di attività produttive (trattasi di attività preesistenti all'adozione del P.I. stesso, già peraltro individuate precedentemente dal P.R.G.), definite attività "fuori zona", suddivise in quattro categorie (art. 27):
 - 1) Attività esistenti da confermare, ampliabili in conformità alle schede di intervento approvate con D.G.R.V. n. 4052 in data 3 settembre 1993 e con D.G.R.V. n. 6841 in data 27 dicembre 1995;
 - 2) Attività esistenti da confermare in conformità al P.R.G. approvato con D.G.R.V. 4590 in data 4 agosto 1987;
 - 3) Attività esistenti da bloccare;
 - 4) Attività esistenti da trasferire;

- più nello specifico, per le attività di cui ai sopra citati punti 1) e 2), oltre a prevederne la "conferma", il P.I. consente inoltre che *"Nel caso di cessazione o trasferimento dell'attività è ammesso l'insediamento di nuove attività produttive, anche diverse da quelle esistenti, previa deliberazione favorevole del Consiglio Comunale che ne attesti la compatibilità con il contesto, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative di tutela ambientale"*;

VISTA la richiesta presentata in data 19/06/2014, prot. n. 8721 (e successiva integrazione in data 24/07/2014, prot. 10578) dal sig. Berton Mario, in qualità di proprietario, e dal titolare della ditta Bernardi & Bizzotto, in qualità di affittuario, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 27, comma 3 delle N.T.A. del P.I., una "variazione" del

tipo di attività da confermare, come individuata, dal predetto strumento urbanistico, relativamente all'edificio sito in via Cusinati, catastalmente individuato al fg. 5 map. 953 sub 2 (attività classificata tra quelle di cui al punto 2 di cui sopra);

PRESO ATTO della tipologia di attività che si intende insediare – pulitura e lucidatura metalli – e delle caratteristiche della stessa, in particolare, come indicato nella relazione tecnico-descrittiva, dell'impatto ambientale della medesima, la quale:

- non esegue scarichi di tipo produttivo;
- è dotata di impianto centralizzato "aspiro-filtrante" per la raccolta delle polveri e degli scarti di lavorazione;
- non incide sulla viabilità comunale, dato che è previsto un "normale" transito di automezzi, peraltro di limitate dimensioni;

VISTO il P.I. vigente, in particolare l'art. 27;

CONSIDERATA la localizzazione dell'edificio in questione, che risulta ubicato in un aggregato formato sia da edifici residenziali, sia da edifici produttivi (con prevalenza di quest'ultimi);

RITENUTO di poter attestare la compatibilità dell'attività con il contesto circostante esistente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 3 delle N.T.A. del P.I., vigente, fermo restando l'obbligo per la Ditta del rispetto delle specifiche normative di settore (igienico-sanitarie, emissioni in atmosfera, prevenzione incendi, ecc.), e di consentire quindi l'insediamento dell'attività in oggetto nell'edificio sito in via Cusinati, catastalmente individuato al fg. 5 mapp. 953 sub 2, prescrivendo che dovrà essere comunque prodotta dalla Ditta interessata una relazione previsionale dell'impatto acustico dell'attività, al fine della dimostrazione del rispetto di quanto prescritto dalla relativa normativa vigente in materia;

VISTO il parere favorevole della Commissione Urbanistica in data 23/09/2014;

ACQUISITI i prescritti pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

DELIBERA

1) di attestare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 3 delle N.T.A. del P.I. vigente, la compatibilità dell'attività della ditta Bernardi & Bizzotto di Bernardi Stefano con il contesto circostante esistente in relazione all'edificio sito di via Cusinati, catastalmente individuato al fg. 5 map. 953 sub 2;

2) di consentire pertanto, in accoglimento della richiesta presentata dal sig. Berton Mario, in qualità di proprietario, e dal titolare della Ditta medesima, in qualità di affittuario, in data 19/06/2014, prot. n. 8721 (e successiva integrazione in data 24/07/2014, prot. 10578), l'insediamento dell'attività stessa nell'edificio in questione;

3) di precisare che resta fermo l'obbligo per la Ditta del rispetto delle specifiche normative di settore (igienico-sanitarie, emissioni in atmosfera, prevenzione incendi, ecc.) inerenti l'attività svolta;

4) di prescrivere che la Ditta deve comunque produrre una relazione previsionale dell'impatto acustico dell'attività, al fine della dimostrazione del rispetto di quanto prescritto dalla relativa normativa vigente in materia.

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO URBANISTICA / EDILIZIA PRIVATA
f.to *Geom. Luca De Boni*

Illustra la suestesa proposta di deliberazione l'ass. Campagnolo.

APERTA LA DISCUSSIONE.

MARCON: il nostro voto sarà favorevole perché noi siamo favorevoli all'insediamento di nuove attività che portano solo benefici a favore del comune di Rossano e dei comuni limitrofi: spero che in futuro ci siano altre nuove attività che vadano a sostituire le attività che purtroppo hanno chiuso.

Il sindaco pone in votazione la suestesa proposta di deliberazione **che viene approvata con voti unanimi favorevoli n. 10**, legalmente espressi da n. 10 consiglieri presenti e votanti.

La presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000, con voti unanimi favorevoli n. 10, legalmente espressi da n. 10 Consiglieri presenti e votanti.

Letto il presente verbale viene sottoscritto a sensi dell'art. 43 comma 6 del vigente Statuto.

IL PRESIDENTE
F.TO MARTINI Dott.ssa Morena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZANON Dott. Giuseppe

=====

N. **1001** Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 d.Lgs. 267/2000)

Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno **17/10/2014** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

li **17/10/2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZANON Dott. Giuseppe

=====

Si certifica che la presente deliberazione, è **DIVENUTA ESECUTIVA** il per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

li

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....

=====